

Quesito Tributario n. 189-2016/T. Imposta di successione – de cuius residente all'estero – dichiarazione di successione

Risposta del 3 agosto 2016

Si chiede di sapere:

- 1) Se, nel caso in cui il *de cuius* non abbia mai avuto residenza in Italia, la denuncia di successione debba essere presentata a Roma, presso l'ufficio territoriale Roma 6
- 2) Se vi sia apposita convenzione tra Italia e Austria per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni
- 3) Se si debba tenere conto nel calcolo della franchigia delle donazioni di beni non siti in Italia effettuate all'estero
- 4) Se dall'imposta debbano essere detratte le imposte pagate all'estero sui beni caduti in successione ed ivi situati.

Circa i quesiti sub **1)** e **2)** si conferma quanto già esposto nello studio 194 2009 T.

Circa il quesito **sub 4)** si ricorda che ai sensi Il secondo comma dell'art. 2 d.lgs 346/1990 “*se alla data dell'apertura della successione (...) il defunto (...) non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti*”. Pertanto, qualora il *de cuius* risiedesse all'estero al momento dell'apertura della successione, l'imposta sarebbe dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovvero sia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità).

Si vede chiarire, in proposito che l'art. 26 del D.Lgs. 346/1990 (detrazione di altre imposte) trova invece applicazione solo ove il *de cuius* sia residente e valga, quindi, il diverso criterio dell'“imposizione globale” sancito dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso decreto [\[1\]](#) Ne consegue che nel caso di specie (ove pare di comprendere che il *de cuius* era residente all'estero) non potranno essere detratte le imposte pagate nello Stato Estero, semmai occorrerà verificare la possibilità di detrarre le imposte pagate in Italia da quelle dovute nello Stato estero in base alla disciplina ivi vigente.

Con riferimento, in ultimo, al quesito **sub 3)** si osserva che, sebbene in relazione a fattispecie diverse da quella in esame, si è affermato che l'esclusione da imposta di una liberalità, può considerarsi circostanza rilevante ai fini della esclusione dal coacervo della liberalità stessa [\[2\]](#). Seguendo questa logica, la donazione avente ad oggetto immobili situati all'estero ed ivi stipulata non dovrebbe risultare rilevante ai fini della determinazione, in Italia, del coacervo funzionale alla verifica dell'erosione della franchigia, in quanto tale donazione non ha scontato l'imposta nello Stato.

[1] Cfr. B. Denora, Norme volte ad eliminare possibili duplicazioni impositive, in Fedele, Mariconda, Mastroiacovo (a cura di), Codice delle leggi tributarie, Milano, 2014, 696)

[2] Cfr. risposta a quesito n. 18 2016 T franchigia/coacervo liberalità indiretta all'estero (ITALIA-FRANCIA), est. Mastroiacovo in CNN Notizie del 18 luglio 2016 che richiama Studio n.135-2011/T, Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell'attività notarile, est. Petteruti e S. Ghinassi, *L'istituto del "coacervo" nella nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rass. Trib.*, 2007, 737 e ss.)

- **Susanna Cannizzaro**